

Codici alfanumerici per tracciare i vini doc

DI SAVERIO BISCALDI*

Codici alfanumerici per tracciare i vini Doc al posto delle fascette dell'Istituto poligrafico Zecca dello Stato. Lo scorso 27 febbraio, il ministero delle politiche agricole ha adottato il regolamento n. 2183, attuativo del testo unico del vino, inerente i contrassegni vini doc e docg, contenente alcune importanti novità. La prima consiste nel mantenimento del monopolio da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato della stampa dei contrassegni vini doc e docg, a differenza di quanto previsto nell'art. 47 del Testo unico vino che prevede la facoltà di demandarne la stampa anche ai privati.

Nulla cambia, invece, per quanto concerne il principio per cui i vini docg devono essere forniti del contrassegno, a differenza dei vini doc, per i quali, ove consentito dal relativo piano dei controlli, il contrassegno può essere sostituito dall'indicazione del lotto della singola partita. Altra novità consiste nell'introduzione di un sistema di tracciabilità telematico, che per i vini doc, insieme all'indicazione del lotto, può sostituire il contrassegno; l'obbligo di indicare comunque il lotto deriva dalla normativa in materia di etichettatura.

L'imbottigliatore dovrà richiedere all'organismo di controllo oppure al consorzio, che può essere delegato dall'organismo di controllo, i codici alfanumerici univoci non seriali, che dovranno essere indicati in chiaro sull'etichetta prima che il vino venga immesso sul

mercato. L'organismo di controllo o il consorzio, attraverso uno dei «provider» presenti nell'elenco istituito dal Mipaaf, che emetteranno i codici secondo le specifiche che saranno definite dallo stesso ministero, richiederà l'elaborazione di detti codici, che saranno poi attribuiti all'imbottigliatore. Il codice alfanumerico univoco e non seriale deve essere apposto in chiaro su ogni singola bottiglia, durante il processo di imbottigliamento ed etichettatura, nelle medesime sedi dove questo avviene. Deve essere leggibile anche senza l'ausilio di sistemi ovvero dispositivi di lettura e decodifica. Deve consentire l'identificazione univoca del «provider» che lo ha generato e fornito all'organismo di controllo. Infine deve essere associato, prima dell'immissione in commercio della bottiglia su cui è stato apposto, a tutti i dati relativi al prodotto vinicolo imbottigliato già forniti all'organismo di controllo o consorzio se delegato, e precisamente: nome del vino a doc o Igt oggetto di imbottigliamento e tipologia; identificazione della partita; numero dei contenitori da utilizzare per l'imbottigliamento; capacità dei contenitori da utilizzare per l'imbottigliamento. I codici alfanumerici dovranno pertanto essere indicati sulle bottiglie e registrati nell'apposito registro telematico tenuto dall'imbottigliatore. Questo sistema di controllo e tracciabilità, oltre che per i vini doc può essere utilizzato anche per i vini Igt.

* FMS Tax & Law Firm

© Riproduzione riservata

